

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | |
|--|--------|
| AFFARI INTERNI (II): | |
| <i>Seguito dell'esame dello stato della finanza locale in Italia</i> | Pag. 1 |
| GIUSTIZIA (IV): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 3 |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): | |
| <i>In sede referente</i> | » 5 |
| IGIENE E SANITÀ (XIV): | |
| <i>In sede referente</i> | » 5 |
| CONVOCAZIONI | » 8 |

AFFARI INTERNI (II)

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Ministro delle finanze, Preti.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA FINANZA LOCALE IN ITALIA.

Il Ministro Preti fornisce anzitutto dati sulla dinamica delle entrate e delle spese degli enti locali e sul relativo rapporto con le entrate e spese statali richiamandosi, per i dettagli, alla esposizione fatta dal direttore generale dei servizi per la finanza locale.

Senza dubbio in questi ultimi anni le entrate dei comuni e delle province sono aumentate in misura minore rispetto a quelle dello Stato. Tra l'altro i comuni sono stati privati di alcune fonti di entrata, come l'imposta di consumo sui vini, che rendeva 35 miliardi, l'imposta sul bestiame e di altri tri-

buti minori. In compenso sono aumentati gli oneri delle province e dei comuni in ragione dei compiti ad essi affidati. Particolarmente le spese dei comuni hanno avuto un notevole incremento in ragione della rapida urbanizzazione degli ultimi anni. Non bisogna però credere che il grave *deficit* degli enti locali si spieghi solo con queste ragioni. Un'altra ragione fondamentale, che è alla base del *deficit* degli enti locali, è il grave disavanzo delle aziende municipalizzate, che sono state quasi sempre amministrate con una certa larghezza. Infine il *deficit* non solo dei comuni e delle province ma degli enti pubblici in genere si spiega con la politica delle assunzioni. In concreto, per molti anni gli enti locali, anziché studiare una migliore razionalizzazione dei servizi e la riduzione dei relativi costi, hanno aumentato il numero dei loro dipendenti.

Le regioni hanno 10 mila dipendenti, i comuni 339 mila, le province 70 mila, i consorzi, gli ospedali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed enti vari 162.000. Il totale è di 581 mila. Se si aggiungono i giornalieri si arriva a 611.000. Inoltre le aziende municipalizzate hanno 91 mila dipendenti, di cui 63 mila le sole aziende dei trasporti. In totale quindi si arriva a 700.000 dipendenti degli enti locali. Se a questi 700 mila dipendenti si aggiungono i dipendenti degli enti previdenziali e di altri enti parastatali, per un totale di circa 100.000, e se si aggiungono i dipendenti dello Stato che si aggirano intorno al milione e mezzo, si arriva a un totale di dipendenti pari a circa 2 milioni e 300 mila.

Poiché i lavoratori dipendenti sono oggi in Italia meno di 12 milioni, si può calcolare che i pubblici dipendenti rappresentano circa il 20 per cento di tutti i lavoratori di-

pendenti. Si tratta di una percentuale elevatissima che non ha riscontro negli altri Paesi progrediti. Per questo il problema dell'utilizzo e della dimensione della spesa pubblica appare oggi il più grave di tutti i problemi del Paese.

Nel 1965 le spese dei comuni e delle province hanno raggiunto i 2.500 miliardi, mentre le loro entrate sono arrivate a 1.627 miliardi. La differenza pertanto è quasi di 900 miliardi. Dei 1.627 miliardi di entrata dei comuni e delle province solo 1.126 miliardi rappresentano entrate tributarie. Il rimanente è rappresentato da entrate patrimoniali e di altra natura. Il peso delle entrate tributarie rispetto al bilancio dello Stato è notevolmente inferiore, perché in questo ultimo, nel bilancio del 1967, le entrate tributarie rappresentano ben 7.346 miliardi su 7.786 miliardi. Nei bilanci dei comuni le entrate effettive hanno coperto nel 1965 il 64 per cento delle spese mentre le entrate delle province hanno coperto il 68 per cento delle entrate. Naturalmente l'eccedenza delle spese sulle entrate non è uguale in tutti i comuni. Per esempio tra i comuni sopra i 500 mila abitanti si passa dalla posizione di Milano che è praticamente in pareggio, a Torino col 24,6 di eccedenza, a Genova col 33,5, a Roma con l'88,8, a Napoli con 131,3, a Palermo col 212,9. Tra i comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti il meno dissestato è Bologna col 31,4 per cento di eccedenza, mentre il più dissestato è Messina col 356,6 per cento che rappresenta il record italiano e probabilmente anche europeo.

Dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti il meno dissestato è Parma con 14,1 per cento di eccedenza, mentre il più dissestato è Reggio Calabria con 301,5 per cento.

I comuni, che sono più dissestati delle province, hanno un totale di entrate pari a 1.270 miliardi e un totale di spesa pari a 1.981 miliardi nel 1965 con la differenza di circa 700 miliardi.

Le entrate specificamente tributarie dei comuni sono pari a 757 miliardi. In questo quadro le imposte di consumo rendono 315 miliardi, l'imposta di famiglia 125 miliardi, l'imposta sulle industrie e commercio e professioni 107 miliardi. L'imposta di famiglia nel 1965 ha dato un gettito inferiore rispetto alla complementare, che ha fruttato allo Stato 182 miliardi. A questo proposito va osservato che, mentre in certi comuni bene amministrati, come Milano, l'imposta di famiglia ha reso notevolmente di più dell'imposta complemen-

tare, nella maggioranza dei comuni si è verificato il fenomeno contrario, dovuto certamente a un non buon funzionamento dell'apparato tributario locale.

Nel 1965 le partecipazioni ai tributi erariali hanno reso ai comuni 129 miliardi. Aggiungendo questa somma a quella delle entrate tributarie dirette si perviene alla cifra di 887 miliardi. Per quanto riguarda le spese di riscossione delle imposte di consumo si deve purtroppo constatare che esse sono progressivamente aumentate. Nel 1953 l'incidenza delle spese sulle riscossioni era del 15,79 per cento, mentre nel 1965 si è arrivati al 19 per cento. Coloro i quali credono che la perdita di certe entrate abbia contribuito notevolmente ad aumentare il *deficit* dei comuni sono in errore. Infatti la perdita dell'imposta di consumo sul vino fu di circa 35 miliardi annui, in parte compensati dalla acquisizione ai comuni di una aliquota dell'IGE pagata sul vino e sulle carni. Anche la perdita momentanea dei proventi dell'imposta unica ENEL ha colpito solo un certo numero di comuni per una decina di miliardi. Il problema del *deficit* dei comuni e delle province non si può quindi risolvere con certi piccoli aggiustamenti, ai quali peraltro non si deve rinunciare, soprattutto quando vi sono impegni specifici dello Stato.

Per sistemare le finanze degli enti locali bisogna procedere in due direzioni. Anzitutto le province e i comuni devono ridurre le spese, ponendo fine alla politica delle larghe assunzioni, che è stata seguita praticamente sino a un anno fa. Essi debbono razionalizzare i loro servizi, non sostituire con nuovi impiegati i dipendenti che vanno in pensione e uniformare la loro organizzazione interna a quei criteri di produttività che sono una necessità della società moderna.

In secondo luogo bisogna riorganizzare la finanza locale, in modo da aumentare le entrate dei comuni e delle province, che oggi non sono del tutto adeguate rispetto ai compiti che questi enti sono chiamati a svolgere. Per rimediare in parte all'attuale situazione deficitaria il Ministero delle finanze ha predisposto un disegno di legge in materia di imposte di consumo, col quale si allarga la platea tributaria a beni che oggi non pagano imposte e si concedono ai comuni maggiori poteri di accertamento. In questo modo le entrate potranno aumentare di 70-80 miliardi. Ciò non è evidentemente sufficiente per assicurare l'equilibrio dei bilanci comunali.

Un riequilibrio completo dei bilanci comunali è viceversa previsto dallo schema di

disegno di legge per la riforma tributaria, che il Ministero delle finanze ha già preparato, d'intesa col Ministero dell'interno, e che potrà tra non molto essere discusso dal Consiglio dei ministri. L'approvazione o meno di questo disegno di legge di delega, composto di 14 articoli, dipenderà dal Parlamento. Se questo approverà rapidamente i principî direttivi della riforma, con quegli emendamenti che riterrà opportuni, noi concluderemmo la legislatura con una brillante realizzazione. Questo presuppone l'impegno comune dei partiti di Governo e dei partiti di opposizione, che sono pure essi interessati, perché amministrano numerosi comuni.

Né d'altro lato è concepibile una riforma della finanza locale non inquadrata nella riforma generale. Se si vuole risolvere dunque il problema della finanza dei comuni e delle province, si deve anche approvare la riorganizzazione della finanza statale.

Come il nuovo ordinamento previsto dalla riforma per la finanza statale poggia su due capisaldi e cioè sull'imposta unica sul reddito delle persone fisiche, nel campo dell'imposizione diretta e sulla tassa sul valore aggiunto (TVA) nel campo della imposizione indiretta, così il nuovo ordinamento previsto per gli enti locali poggia su due fondamentali imposte, diretta la prima, indiretta la seconda. La prima è l'imposta locale sui redditi patrimoniali, che avrà carattere reale e proporzionale, e che colpirà tutti i redditi, esclusi quelli di lavoro dipendente. L'aliquota potrebbe essere tra il 6 e il 9 per cento per i comuni e tra il 2 e il 3 per cento per le province. L'accertamento verrebbe fatto a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato con la collaborazione dei comuni. Il gettito viene direttamente attribuito ai comuni e alle province nel territorio dei quali sono prodotti i redditi. La seconda entrata fondamentale prevista dallo schema di riforma, è costituita dalla imposta integrativa comunale sui consumi, che viene pagata all'atto del passaggio dal grossista al dettagliante oppure al consumatore. L'aliquota potrebbe essere del 5 per cento, ridotta sino all'un per cento o elevata fino al 10 per cento per determinate categorie di beni secondo la natura dei bisogni cui sono destinati.

Non deve sorprendere che il Ministero delle finanze intenda varare in questo momento una modifica alla legge sulle imposte di consumo, che verranno viceversa a scomparire con l'attuale riforma tributaria.

Infatti la riforma tributaria, se sarà approvata dal Parlamento prima della fine della

legislatura, non potrà applicarsi che tra il 1970 e il 1971, perché dovranno poi essere predisposti tutti i decreti delegati e riorganizzati certi settori amministrativi. In questo periodo di tempo non c'è motivo di rinunciare a un maggiore rendimento delle imposte di consumo. Infine la finanza comunale, secondo lo schema di riforma, potrebbe valersi dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. La riforma tributaria prevede anche la istituzione di un fondo con ripartizione periodica tra i comuni e le province delle somme ad essi affluite in base a parametri multipli per zone geoeconomicamente omogenee. Non si può infatti dimenticare la necessità di perequazione fra le zone più ricche e quelle maggiormente depresse del Paese. Secondo i calcoli fatti dal Ministero delle finanze la riforma tributaria garantirebbe alcune centinaia di miliardi di maggiori entrate agli enti locali. Se questi per parte loro sapranno contenere le spese, ispirandosi ai criteri sopra esposti, si potrà pervenire ad una situazione di sostanziale pareggio. Ormai tutti sanno che i debiti arretrati degli enti locali sono di circa 5.000 miliardi. Bisognerà trovare il modo di risolvere questo problema col concorso dello Stato. Ma una soluzione inammissibile è quella semplicistica della pratica assunzione del *deficit* da parte dello Stato medesimo. Se così si facesse, si verrebbero a premiare coloro che hanno amministrato male e a punire quelli che hanno amministrato con senso di responsabilità. Si darebbe in sostanza un premio allo sperpero e si castigherebbe la buona amministrazione.

Terminata l'esposizione del Ministro, il Presidente Sullo, considerata l'importanza delle dichiarazioni del Ministro e rilevata l'opportunità che la successiva fase degli interventi dei commissari avvenga dopo una meditazione che tragga alimento anche dal dibattito tra l'opinione pubblica delle dichiarazioni stesse, propone un rinvio di qualche giorno.

Con il consenso del Ministro, la Commissione delibera di rinviare a breve termine il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1967, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente ZAPPA* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture » (3703).

Il Presidente rinvia l'inizio della discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari » (3704).

Il Presidente rinvia l'inizio della discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE:

MARTUSCELLI ed altri: « Promozione di magistrati scrutinati » (1170);

DEL CASTILLO ed altri: « Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati. (Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965) (2056-ter).

Il relatore Amatucci ricorda i precedenti della discussione nonché l'emendamento a suo tempo presentato dal deputato Berlinguer Mario. Propone alla Commissione la seguente formulazione dell'articolo unico:

L'articolo 25 della legge 4 gennaio 1966, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a magistrato di cassazione si effettuano dopo che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine del relativo elenco. Tuttavia, se esigenze di servizio lo richiedono, possono essere promossi, indipendentemente dall'esaurimento dello scrutinio, i magistrati dichiarati promovibili con classifica definitiva.

Le promozioni sono effettuate nell'ambito di ogni scrutinio, con riserva di anzianità. Esaurito lo scrutinio, sono sciolte le riserve ed i magistrati promossi vengono collocati nell'ordine che compete a ciascuno, salvi gli effetti economici già conseguiti.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai magistrati di appello che hanno ottenuta la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale di cui all'articolo 3 e che non sono stati ancora promossi, per esaurimento di posti disponibili,

ma le riserve di anzianità sono sciolte dopo l'espletamento dello scrutinio ordinario cui ciascuno avrebbe potuto partecipare.

Alle promozioni dei magistrati che hanno ottenuto la qualifica di merito distinto a seguito degli scrutini indetti nell'anno 1963 o a seguito degli scrutini indetti a norma delle disposizioni anteriormente vigenti e che avevano titolo per partecipare ai concorsi per la promozione a magistrato di appello ed a magistrato di cassazione relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, è attribuita decorrenza, ai soli effetti giuridici, rispettivamente dal 1° gennaio di ciascuno di tali anni.

Tra i magistrati che fruiscono di tale decorrenza, quelli che hanno conseguita la qualifica di merito distinto in esito a scrutinio speciale, sono collocati in ruolo secondo l'ordine del relativo elenco, dopo i magistrati promossi in seguito agli scrutini indetti anteriormente all'anno 1963, ma prima dei promossi per scrutinio ordinario indetto in tale anno o successivamente ».

Dopo interventi dei deputati Pellegrino e Breganze, il Sottosegretario di Stato chiede un breve rinvio per poter meglio esaminare le implicazioni pratiche del nuovo testo presentato.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore PACE: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702-B).

Il relatore Amatucci, riepiloga gli interventi svolti nelle precedenti sedute ed i deputati Breganze e Pellegrino presentano ciascuno un emendamento al testo proposto dal Senato.

Intervengono nella discussione i deputati Pellegrino, Pennacchini, Sforza, Mannironi, Bisantis, nonché il relatore Amatucci ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

A seguito del favorevole orientamento manifestatosi nella Commissione per l'accoglimento del testo proposto dal Senato, i deputati Pellegrino e Breganze non insistono sui rispettivi emendamenti ed il Presidente pone in votazione il principio informatore dell'articolo unico nel testo del Senato che viene approvato rinviandone la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3682);

LETTIERI ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3239);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3138);

— (*Parere all'Assemblea*).

Il deputato Bianchi Gerardo illustra ampiamente il nuovo testo del disegno di legge n. 3682 quale elaborato dalla competente Commissione di merito, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte all'articolo 3 (nuova misura dell'assegno mensile e dell'assegno personale; limite di spesa per l'aumento dell'assegno mensile), all'articolo 6 (aumento dei ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato dell'Ispettorato generale della motorizzazione), nonché alla tabella VII, modifiche dalle quali discende un ulteriore maggior onere a carico del bilancio dello Stato rispetto a quello inizialmente previsto dal decreto-legge n. 1090.

Dopo interventi del deputato Marchesi e del Sottosegretario Caron e su proposta del deputato Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento, poiché valuta che la indicazione di copertura finanziaria prevista nel testo originario del provvedimento (che rinvia alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del convertendo decreto-legge) risulti congruo a fronteggiare anche la ulteriore maggiore spesa implicata dalle modifiche introdotte da parte della competente Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IGIENE E SANITA' (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Intervengono il Ministro della sanità, Mariotti e il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e della XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIE: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

All'articolo 3 la Commissione respinge il seguente emendamento, interamente sostitutivo di cui è primo firmatario il deputato Pascualicchio, illustrato dal deputato Scarpa, cui si dichiarano contrari Relatore e Governo.

« Gli ospedali che all'entrata in vigore della presente legge dipendano dalle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 o da altri enti pubblici, locali o nazionali, sono trasferiti, con il personale, gli edifici, le dotazioni, le attrezzature ed il patrimonio, in atto destinati istituzionalmente ed in via definitiva al funzionamento dell'ospedale, secondo la categoria alla quale saranno assegnati, agli enti ospedalieri circoscrizionali, provinciali o regionali, di cui al precedente articolo 2, operanti nell'ambito territoriale in cui hanno sede ».

Al primo comma dell'articolo 3 la Commissione approva l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Usvardi tendente a sopprimere le parole « o prevalentemente ».

Al secondo comma dell'articolo 3 la Commissione approva gli emendamenti Barba-Usvardi aggiuntivi dopo la parola: « sono », della parola: « pure », e dopo la parola: « scopo », delle parole: « oltre all'assistenza ».

ospedaliera anche »; approva inoltre l'emendamento Usvardi-Alboni soppressivo delle parole: « ad eccezione degli ospedali degli enti mutualistici ed assicurativi per cui provvede il titolo settimo della presente legge ».

Il deputato Tantalo dichiara di ritirare il seguente emendamento aggiuntivo in comma di cui è primo firmatario il deputato Gennai Tonietti Erisia cui si dichiara contrario il Governo:

« Se l'ente pubblico avente finalità prevalentemente diversa dall'assistenza ospedaliera è proprietario dell'ospedale ma non lo gestisce direttamente, l'ospedale resta in gestione all'ente ospedaliero al quale al momento della entrata in vigore della presente legge è affidato ».

La Commissione approva quindi il seguente emendamento aggiuntivo in comma d'iniziativa dei deputati Barba e Capua, in testi distinti ma identici, e per il quale il Ministro Mariotti dichiara di rimettersi alla Commissione:

« Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati all'amministrazione dello Stato ».

Dopo dichiarazioni del Ministro Mariotti sulla portata dell'articolo 3, inteso a determinare le competenze del Ministero della sanità e di quello dell'interno, la Commissione approva nel suo complesso l'articolo 3 che, con le modificazioni apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

(Costituzione degli enti ospedalieri)

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.

Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre all'assistenza ospedaliera anche finalità diverse.

Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati all'amministrazione dello Stato.

All'articolo 4 la Commissione respinge il seguente emendamento sostitutivo del primo comma di cui è primo firmatario il deputato Capua, illustrato dal deputato De Lorenzo,

cui, richiamando il parere della I Commissione, si dichiara contrario il relatore Lattanzio.

« Il riconoscimento di diritto degli enti ospedalieri di cui al primo comma del precedente articolo 3 è dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio provinciale di sanità ».

Al primo comma dell'articolo 4 risulta invece approvato l'emendamento Barba-Di Mauro tendente a sostituire le parole « dal Presidente della Repubblica » con le parole « dal Presidente della Regione ». Pure approvato risulta l'emendamento Barba tendente a sostituire le parole « su proposta del Ministro della sanità » con le parole: « su delibera della Giunta regionale »; risulta invece respinto l'emendamento concorrente di cui è primo firmatario il deputato Di Mauro, che lo illustra, tendente a sostituire le parole « su proposta del Ministro della sanità sentito il Consiglio provinciale », con le parole: « su proposta del Comitato regionale di sanità »; a tale ultimo emendamento si sono dichiarati contrari il Relatore ed il Governo.

Parimenti respinto risulta l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Di Mauro tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 4, le parole « sono dichiarati » con le altre « sono trasferiti agli ».

Al secondo comma dell'articolo 4 la Commissione respinge la modifica soppressiva proposta dal deputato Capua ed illustrata dal deputato De Lorenzo; la Commissione approva invece al terzo comma, per coordinamento, l'emendamento Di Mauro-Usvardi, tendente a sostituire le parole: « Presidente della Repubblica » con le parole « Presidente della Regione ».

Dopo interventi dei deputati Di Mauro e Scarpa, del Relatore Lattanzio e del Ministro Mariotti, in ordine alla collocazione dei Consigli provinciali di sanità e per i quali i deputati comunisti insistono sull'opportunità di non farne menzione nel disegno, opportunità su cui non conviene il Ministro Mariotti, la Commissione approva l'articolo 4 nel suo complesso che, con le modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

(Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti)

Con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale sentito il Consiglio provinciale di sanità, gli enti pub-

blici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri.

Con lo stesso decreto è indicata la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9.

Il decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In merito all'articolo 5 ed ai problemi sollevati, e non ancora definiti, in ordine alla « unità sanitaria locale » intervengono i deputati Scarpa, Di Mauro, Fada, il relatore Lattanzio, il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe, ed il Ministro Mariotti.

La Commissione approva quindi, al primo comma dell'articolo 5, l'emendamento Barba-Di Mauro che, per coordinamento, sostituisce le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro che sovrintende all'attività dell'ente », con le parole: « con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale ».

Contestualmente il Presidente De Maria dichiara precluso il concorrente emendamento Di Mauro che subordina l'emanazione del decreto alla « proposta del Comitato regionale di sanità ».

Risulta approvato l'emendamento Usvardi, aggiuntivo al primo comma delle parole: « e secondo le linee del piano ospedaliero nazionale ».

La Commissione modifica quindi, per coordinamento, il secondo comma dell'articolo 5 nel senso di sostituire alle parole: « Presidente della Repubblica », le parole: « Presidente della Regione », e, in conformità al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, trasferisce il comma stesso dopo il quinto comma dell'articolo 5.

Il deputato Tantalo dichiara di ritirare il seguente emendamento aggiuntivo in comma, di cui è primo firmatario il deputato Gennai Tonielli, cui si dichiarano parzialmente favorevole il Relatore e contrario il Ministro:

« È costituito un ente ospedaliero unico, anche se gli ospedali dipendenti sono ubicati in regioni diverse dalla regione d'origine dell'ente, quando si tratti di ospedali climatici alti al ricovero di forme morbose e di loro esiti il cui trattamento tragga vantaggio dall'associazione di fattori climatici favorevoli ».

Al terzo comma dell'articolo 5, la Commissione respinge l'emendamento Palazzeschi, illustrato dal primo firmatario e dal deputato Scarpa, tendente ad inserire, dopo le pa-

role « da cui dipende l'ospedale » le altre: « da due rappresentanti del consiglio provinciale e due rappresentanti del Consiglio comunale interessati, eletti con schede limitate ad un nome ».

I deputati comunisti hanno sostenuto l'emendamento sulla base della necessità della presenza dell'ente locale, parte in causa interessata agli inventari dei beni e agli scopori. Il Ministro Mariotti dichiara invece opportuno che gli enti locali non siano coinvolti in procedimenti che possano dar luogo a ricorsi per risarcimento di danni.

Sempre al terzo comma risulta respinto l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Palazzeschi tendente a sostituire le parole « medico provinciale » con le parole « Presidente della Regione ».

Al quarto comma risulta respinto l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Zanti tendente a sostituire le parole « del nuovo ente » con le parole « da trasferirsi all'ente ospedaliero regionale o provinciale o circoscrizionale ».

Parimenti respinto risulta l'emendamento aggiuntivo al quarto comma di cui è primo firmatario il deputato Capua, illustrato dal deputato De Lorenzo, cui si dichiarano contrari, richiamandosi al parere espresso dalla I Commissione, il relatore ed il Governo. L'emendamento è del seguente tenore:

« Per il trasferimento nel nuovo ente dei beni che non sono destinati direttamente all'attività ospedaliera si applicano le norme che disciplinano la proprietà privata ».

All'ultimo comma dell'articolo 5 risulta respinto l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Zanti Tondi Carmen tendente a sostituire le parole « il medico provinciale » con le parole « il Presidente della Giunta regionale ».

A seguito delle modifiche adottate l'articolo 5 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 5.

(Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici)

Gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono costituiti in enti ospedalieri con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale. Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente pubblico siano due o più, è costituito un ente ospedaliero unico per ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella stessa regione, secondo le esigenze dell'assistenza ospe-

daliera locale, e secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.

In ogni provincia è costituita una commissione composta dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal medico provinciale, dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipendeva l'ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Alla nomina della commissione provvede il medico provinciale con proprio decreto.

Il patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dello ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale o degli ospedali.

I rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al nuovo ente.

Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del nuovo ente.

Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma il medico provinciale nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9 e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.

Sull'articolo 6 e sull'opportunità o meno di trasferirne il contenuto all'articolo 27 intervengono i deputati Scarpa e Monasterio, favorevoli alla soppressione dell'articolo, il Relatore Lattanzio e il Ministro Mariotti che ne sostengono il mantenimento. La Commissione respinge quindi l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 6 di cui è primo firmatario il deputato Scarpa. Respinge inoltre l'emendamento interamente sostitutivo di cui è primo firmatario il deputato Capua, illustrato dal deputato De Lorenzo, che è del seguente tenore:

« L'istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o concentrazione di enti ospedalieri esistenti è fatta secondo le previsioni del piano nazionale ospedaliero di cui al successivo articolo 25 ».

Al primo comma dell'articolo 6 la Commissione discute, informalmente, una proposta del deputato Monasterio tendente ad inserire accanto alle fusioni e concentrazioni an-

che le scissioni di entità ospedaliere. A tale proposta si dichiara contrario il Ministro; il deputato Monasterio non insiste per la formalizzazione dell'emendamento.

Al secondo comma dell'articolo 6 è approvato l'emendamento Usvardi che sostituisce le parole: « del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale », con le parole: « del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale ».

La Commissione approva quindi nel suo complesso l'articolo 6 che, con le modifiche adottate, così recita:

ART. 6.

(Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle regioni).

La regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.

L'ente ospedaliero è costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente De Maria rinvia quindi il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(VIII Istruzione e IX Lavori pubblici)

Martedì 7 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

PITZALIS: Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante dispo-

zioni per l'edilizia scolastica (2169) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Finocchiaro, *per la VIII Commissione*; Calvetti, *per la IX Commissione*.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Costituzionali)

Martedì 7 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sugli emendamenti al disegno e alle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3682);

LETTIERI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (3239);

BIANCHI GERARDO ed altri: Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (3138);

— (*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Di Primio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.